

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVA DEL PO
(FE) E _____ PER LA
CUSTODIA E LA GESTIONE DEI MATERIALI
ARCHEOLOGICI PRESENTI NEI LOCALI DI
DEPOSITO, C/O IMMOBILE COMUNALE SITO IN
LOCALITA' RO, PIAZZA UMBERTO I, N. 16.**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno _____ del mese di _____ con la presente convenzione, da valere ad ogni effetto di legge,

Il Comune di Riva del Po (in seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico (LL.PP., Patrimonio, Difesa del Suolo e Ambiente) Arch. Marcella Leoni, nata a Ferrara (Fe) il 18/07/1972, domiciliata per la carica presso il Comune di Riva del Po (Fe), Via Due Febbraio n. 23 località Berra - C.F./P.IVA n. 02035850383, la quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse dell'Ente;

E

_____ rappresentato dal
Presidente e Legale Rappresentante, Dott.
_____ nato a
_____, il _____, il quale agisce
in nome e per conto di
_____ che rappresenta
(codice fiscale _____),

PREMESSO che:

- nel territorio del Comune di Riva del Po da tempo sono venuti alla luce, attraverso scavi archeologici e rinvenimenti di superficie, reperti di età protostorica, romana e postclassica;
- tali reperti, che ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato, rappresentano un complesso di notevole interesse per la storia del popolamento urbano e del territorio e come tali meritevoli di essere conservati e valorizzati in loco;
- al fine di conservare tali materiali il Comune ha individuato presso il fabbricato sito nella località di Ro, in piazza Umberto I n. 16, censito al Catasto fabbricati M410, sezione B, foglio 21 mappale 12 subalterno 3 (parte) locali al piano terra complessivi di 157,54 mq destinato a deposito dei materiali archeologici, come contrassegnato con retinatura nell'allegata planimetria;

RICHIAMATA la Convenzione, di cui al Rep. n. 280 del 27/03/2024, tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ed il Comune di Riva del Po per la gestione dei locali di deposito e l'affidamento dei materiali archeologici in esso contenuti con la quale SABAP affida all'ente, per un periodo di anni 5 (a decorrere dalla data di adozione della convenzione stessa da parte della Soprintendenza), rinnovabili per altri cinque anni, previo atto espresso: a) i reperti già depositati presso il Comune; b) i reperti che verranno recuperati in futuro; c) i reperti elencati nell'allegato 1 della suddetta convenzione, elenco che costituisce parte integrante anche del presente atto;

DATO ATTO che la sopra citata convenzione all'art. 3, comma 4, dispone che *“Per l'attività di custodia e di gestione del suddetto materiale il Comune potrà individuare, previo espletamento di una procedura comparativa, in accordo con la Soprintendenza, un'associazione che presenti i necessari requisiti.”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ *“Gestione dei locali di deposito e affidamento dei materiali archeologici ivi contenuti, c/o immobile comunale sito in località Ro, Piazza Umberto I, n. 16, per il periodo 01 Giugno 2024 – 31 Maggio 2029. Avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati.”* con la quale, tramite procedura ad evidenza pubblica, sono stati fissati i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte tecniche, finalizzate alla individuazione del soggetto gestore dei locali di deposito in parola e dei relativi materiali archeologici ivi contenuti (oltre a quelli che saranno successivamente collocati laddove venissero alla luce nuovi reperti);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con la quale, al termine dell'istruttoria regolarmente avvenuta, si è provveduto ad individuare il soggetto custode e gestore dei materiali archeologici presenti (e quelli che saranno collocati successivamente in seguito a rinvenimento) nei locali di deposito c/o immobile comunale di Ro, sito in Piazza Umberto I, n. 16;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1

Premesse

Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in deposito, ai fini della custodia e della gestione, dei seguenti materiali:

1. Reperti archeologici già depositati presso il Comune;
2. Reperti archeologici che con il presente atto vengono affidati in deposito dalla Soprintendenza così come specificati nell'all.1;
3. Reperti archeologici che verranno recuperati in futuro e che la Soprintendenza proporrà di affidare al Comune;

Essa ha, altresì, per oggetto la gestione (e l'utilizzo) dei locali di deposito individuati dall'allegata planimetria, come risultante dalla retinatura in essa tracciata;

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 3

Conservazione dei materiali archeologici

Il Comune si impegna a:

- a) garantire che lo spazio risponda ad idonee condizioni ambientali di conservazione al fine di assicurare la perfetta conservazione dei materiali contenuti;
- b) garantire la copertura assicurativa ai reperti custoditi all'interno dei depositi, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 2 del 28 gennaio 2014 della Direzione Generale per le Antichità del Ministero;
- c) non trasferire, prestare o restaurare il materiale archeologico senza il previo assenso della Soprintendenza stessa;
- d) conservare le chiavi del deposito e assicurarsi che l'accesso ad esso sia riservato alle sole persone individuate;

Art. 4

Gestione della struttura di deposito

Il Comune assicura:

- il funzionamento e la pulizia dei locali adibiti a deposito;
- l'assunzione degli oneri finanziari circa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'assunzione degli oneri finanziari relativi alle utenze;
- l'implementazione dell'impianto di allarme antintrusione a tutela dei reperti depositati.

Si impegna, altresì, ad informare tempestivamente _____ e la Soprintendenza in caso abbia conoscenza di una tentata effrazione e/o intrusione al deposito;

TITOLO III ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE/AFFIDATARIO

Art. 5 Attribuzioni

Il Soggetto custode e gestore, dopo la consegna delle chiavi, si impegna a:

- regolare l'accesso al deposito mediante un apposito Registro d'entrata riservato, oltre che al personale della Soprintendenza, ai propri volontari/membri ed al Comune di Riva del Po, alle persone individuate e autorizzate dalla Soprintendenza stessa, previa firma da apporre sul registro in parola;
- curare, nell'ambito della direzione scientifica della Soprintendenza, la gestione dei reperti archeologici presenti (o successivamente recuperati) ai fini della corretta conservazione degli stessi;
- non trasferire/prestare/restaurare il materiale archeologico presente (o successivamente recuperato) senza il previo assenso della Soprintendenza;
- collaborare con il Comune (previa condivisione dei tempi e delle modalità) e la Soprintendenza per la realizzazione di programmi di indagine scientifica destinati ad interventi archeologici nel territorio;
- collaborare con il Comune e la Soprintendenza per la inventariazione di materiali e reperti successivamente rinvenuti;
- informare il Comune di qualsiasi anomalia riscontrata;

Art. 6 Attività di promozione

Il soggetto custode e gestore definirà, in collaborazione con la Soprintendenza (e con il Comune laddove necessario), le attività di promozione e di valorizzazione dei materiali archeologici conservati all'interno del Deposito.

Al Comune è concesso l'uso gratuito delle immagini relative al materiale archeologico, nell'ambito dello svolgimento delle attività scientifiche e di valorizzazione, fermo restando che il trasferimento di dette immagini a soggetti terzi potrà avvenire solo previa autorizzazione della Soprintendenza.

_____ si rende disponibile, previa condivisione dei tempi e delle modalità, a collaborare con il Comune per la realizzazione di iniziative, che coinvolgono anche

gli istituti scolastici e dirette a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei reperti oltre che a indirizzare le giovani generazioni verso lo sviluppo della sensibilità e del rispetto nei confronti dei beni culturali ed in particolare si impegna a:

- collaborare con il Comune e la Soprintendenza per la realizzazione di laboratori didattici mirati al coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio (e non), al fine di incentivare la consapevolezza e la conoscenza della propria storia e delle proprie radici, oltre a rafforzare il senso di appartenenza ad un'area geografica ben definita;
- collaborare con il Comune e la Soprintendenza al fine di valorizzare, per il tramite di manifestazioni/mostre ed itinerari dedicati, il materiale archeologico rinvenuto ovvero quello che sarà recuperato in futuro;
- collaborare con il Comune e con la Soprintendenza a divulgare le numerose testimonianze archeologiche appartenenti al territorio e alla sua specificità, anche attraverso progetti di sviluppo del turismo ambientale e paesaggistico dei siti;

Art. 7

Concessione prestiti, vigilanza e tutela

Permane in capo alla Soprintendenza la competenza in merito:

- a) all'istruttoria sulle richieste per la concessione del prestito di oggetti che fanno parte del patrimonio archeologico conservato presso il Deposito ed Istituti e/o Enti, italiani e/o stranieri, al fine di allestire mostre e manifestazioni di carattere scientifico;
- b) alle valutazioni in merito all'accoglimento di richieste concernenti la documentazione fotografica e grafica del materiale conservato nel Deposito, da parte di Istituti e singoli studiosi, italiani e stranieri, esercitando forme di vigilanza atte alla tutela del/i bene/i oggetto della documentazione richiesta;
- c) alla verifica delle misure idonee a garantire la sicurezza dei reperti e degli ambienti;
- d) all'autorizzazione al restauro dei reperti;
- e) all'autorizzazione allo spostamento dei reperti;

Art. 8

Responsabilità

Il soggetto custode e gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Esso risponde, infatti, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile e ai locali dello stesso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile a sé stesso quanto prodotta da

terzi, avendo esso l'obbligo della vigilanza e della custodia di quanto affidatogli, e si assume ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall'utilizzo degli stessi, sia nei confronti dei propri associati e di terzi che dell'Amministrazione comunale.

A tal fine _____ ha presentato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale *non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00)* a favore del Comune di Riva del Po per una durata pari alla validità della presente Convenzione.

La mancata stipula della polizza assicurativa e/o il mancato pagamento del premio assicurativo sono condizioni sufficienti per la revoca immediata del presente accordo.

_____ si assume l'obbligo di presentare al Comune, entro 15 (quindici) giorni dalle relative emissioni, le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali delle suddette polizze assicurative per tutta la durata del contratto.

TITOLO IV DURATA – RECESSO - MODIFICHE

Art. 9

Durata della convenzione

Il presente accordo ha una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per egual periodo di tempo, previa adozione di appositi atti espliciti da parte dei rispettivi Organi competenti.

Tale accordo potrà essere anticipatamente risolto, con il consenso di entrambe, previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo fra le parti entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Inadempimento e recesso

Qualora non vi fossero più le necessità dell'utilizzo dei locali adibiti a deposito, le parti si riservano la facoltà di dare disdetta in qualsiasi momento: a) previa comunicazione alla controparte di almeno 6 mesi di preavviso, da notificare a mezzo PEC; b) previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

Il Comune ha la facoltà di recedere dal presente accordo per motivate ragioni di pubblico interesse o per grave inosservanza delle condizioni pattuite nel presente atto, nel rispetto dei termini di preavviso precedentemente indicati.

In caso di inadempimento circa le attribuzioni e le competenze in capo al Comune o al "Soggetto custode-gestore" come stabilite negli articoli precedenti, il presente accordo potrà essere risolto, con effetto immediato, salvo comunque il diritto al

risarcimento di eventuali danni, previa diffida ad adempiere, assegnando un termine di 40 (quaranta) giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni richieste non siano ritenute idonee, la decadenza è disposta, con provvedimento del Responsabile del settore competente fatto salvo, il diritto al risarcimento del danno.

Art. 11

Foro competente - Modifiche

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Ferrara, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente atto dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Art. 12

Spese contrattuali

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed è esente da imposta di bollo ex art. 16 della tabella allegata alla lettera b) del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Trattamento dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. **Finalità del Trattamento:** i dati forniti saranno utilizzati allo scopo e per il fine di disciplinare la concessione, i patti e le clausole oggetto del presente Accordo.

2. **Conferimento dei dati:** Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

4. **Comunicazione e diffusione dei dati:** I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. **Titolare del Trattamento:** Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Riva del Po.

6. **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** AUDITA S.R.L., P.IVA 02122780386, nella persona del Dott. Marco De Nunzio, avente sede in Via U. Manfredini n. 5 – 44122 Ferrara

(Fe) - Tel. 0532 1717488, indirizzo e-mail:
dpo@unioneterrefiumi.fe.it

Art. 14

Clausola di Rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e/o precisato nel presente atto ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi ed oneri, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle altre leggi vigenti per la disciplina degli aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 15

Redazione in formato elettronico. Modalità per la sottoscrizione e la trasmissione.

Il presente accordo è redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Nel caso in cui sia sottoscritto in tempi e luoghi diversi, diventa efficace dal giorno dell'ultima firma e dovrà essere trasmesso a mezzo PEC. Sia l'invio dell'atto da firmare, sia la ricezione dell'atto firmato saranno debitamente protocollati da entrambe le parti.

Art. 16

Norme finali

Tutti i patti e le clausole sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente accordo può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e ad eventuali altre leggi vigenti in materia.

Il presente Accordo, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come segue:
Riva del Po, loc. Berra, lì _____

Per il Comune di Riva del Po

Arch. Marcella Leoni

Per _____

Il Presidente

Dott. _____

Allegato 1 Stima reperti archeologici deposito Ro
Allegato 2 Planimetria